



TRIBUNALE FEDERALE

Verbale di riunione del 10 marzo 2026 – Ricorso 1_2026 – AFT GRIZZLIES ROMA ASD

Avv. Simona Filippone, Presidente
Avv. Antonella Manni, Componente
Avv. Federico Tosi, Componente (in videoconferenza)

Il 10 marzo 2026, presso la sede Fidaf sita in Piazza de Bosis 15, Roma, alle ore 14:30 circa si è riunito il Tribunale Federale nelle persone di Avv. Simona Filippone, Presidente; Avv. Antonella Manni, Componente, Avv. Federico Tosi (in videoconferenza), Componente.

Sono presenti l'Avv. Antonio Feriozzi in qualità di difensore della Aft Grizzlies Asd, l'Avv. Ilaria Salamandra in qualità di difensore della Mavericks Roma Asd, e l'Avv. Nuri Venturelli in qualità di difensore della FIDAF.

È infine presente il Segretario del Tribunale Federale, Dott. Filippo Pepi.

Il Presidente del Tribunale apre la discussione procedendo ad una sintetica revisione delle risultanze processuali, rilevando come in atti risulta depositata la rinuncia al giudizio da parte dell'Avv. Feriozzi, nonché la dichiarazione di adesione alla medesima rinuncia da parte della Federazione Italiana di American Football (FIDAF), mentre l'Avv. Salamandra non ha aderito.

Interviene quindi l'Avv. Feriozzi, il quale ribadisce la propria richiesta di rinuncia agli atti del giudizio già formalmente depositata, precisando che trattasi di rinuncia agli atti e non già di rinuncia all'azione. A suo avviso, tale rinuncia produce i propri effetti dal momento del deposito e non si ravviserebbe un concreto interesse delle altre parti a contestarne il merito. Il medesimo evidenzia come la decisione di rinunciare sia maturata a seguito della conoscenza, emersa nel corso dell'udienza cautelare, della regolarità dell'affiliazione della società Mavericks; circostanza che, se nota in precedenza, avrebbe verosimilmente impedito la proposizione dell'azione. L'Avv. Feriozzi sottolinea inoltre come la documentazione rilevante non fosse stata resa disponibile in sede di accesso agli atti, in quanto formata successivamente a detta richiesta, conclude confidando che il Tribunale, nell'esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla regolamentazione delle spese di lite tra le parti, voglia dichiarare il non luogo a procedere con integrale compensazione delle spese tra le parti.

Prende quindi la parola l'Avv. Venturelli, il quale osserva preliminarmente che, in linea di principio, una rinuncia sottoposta a condizioni rappresenterebbe un'anomalia sotto il profilo processuale. Tuttavia, ritenendo superato tale profilo, afferma che la dichiarazione depositata dall'Avv. Feriozzi debba essere qualificata come rinuncia agli atti del giudizio e, in tale veste, dichiara di accettarla.

FIDAF – Federazione Italiana di American Football
Sede Legale: Piazza Lauro de Bosis 15 -00135 Roma
Codice Fiscale/P.Iva: 05104940829 - e-mail: info@fidaf.org



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

Interviene successivamente l'Avv. Salamandra, la quale dichiara di non condividere le conclusioni prospettate dalla controparte e rileva che un eventuale accoglimento della rinuncia nei termini indicati dall'Avv. Feriozzi determinerebbe, a suo avviso, un errore di valutazione da parte del Tribunale. Osserva come, nella fase preliminare, sia mancato il dovere di leale collaborazione, posto che l'Avv. Feriozzi avrebbe potuto agevolmente richiedere direttamente alla società Mavericks chiarimenti e documentazione in ordine alla propria costituzione societaria. Non può pertanto invocarsi, secondo la difesa, il mancato inoltro di un singolo documento quale fondamento di un ricorso, tanto più considerando che l'Avv. Feriozzi ha promosso una pluralità di iniziative, tra denunce e ricorsi, nei confronti della predetta società.

Secondo l'Avv. Salamandra, tale condotta evidenzerebbe un disegno complessivo della società Grizzlies volto a pregiudicare la posizione della neonata società Mavericks, peraltro in un contesto in cui gli atleti interessati si erano già precedentemente allontanati dalla società. La difesa qualifica pertanto il presente procedimento come lite temeraria, richiamando le argomentazioni già esposte nelle proprie memorie difensive.

L'Avv. Salamandra evidenzia inoltre il difetto di legittimazione attiva della società Grizzlies, richiamando l'articolo 65 del Regolamento di Giustizia, il quale attribuisce la legittimazione agli affiliati che abbiano subito un pregiudizio diretto in relazione al compimento di un atto federale. A suo dire, tale interesse non sussisterebbe nei confronti della società Grizzlies. Ulteriormente, il ricorso sarebbe inammissibile e temerario anche per difetto di corretta vocatio in ius, atteso che l'unico soggetto legittimato a resistere sarebbe stata la Federazione. La FIDAF, infatti, si è costituita esclusivamente in quanto destinataria dell'impugnazione di un atto federale e avrebbe dovuto essere indicata quale parte resistente nel giudizio.


Proprio tale circostanza, secondo la difesa, spiegherebbe la successiva rinuncia agli atti del giudizio, rinuncia che tuttavia la società Mavericks non ha ritenuto di accettare. Per tali ragioni l'Avv. Salamandra insiste affinché il Tribunale dichiari l'inammissibilità del ricorso; in via subordinata, chiede il rigetto del ricorso e la condanna della società Grizzlies al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento di Giustizia.

La difesa sottolinea inoltre l'assenza dei presupposti cautelari che avrebbero potuto giustificare la proposizione di un'istanza cautelare, la quale avrebbe determinato un inutile aggravio per il Tribunale e per le altre parti del giudizio. Conclude pertanto chiedendo la condanna della società Grizzlies al pagamento delle spese nella misura di euro 2.500,00.

Il Presidente del Tribunale interviene osservando che la società Mavericks risulta essere stata indicata come parte resistente in modo non corretto. L'Avv. Salamandra precisa al riguardo che la società avrebbe dovuto essere eventualmente qualificata quale controinteressata e non già quale resistente.

L'Avv. Feriozzi, intervenendo sul punto, osserva che, qualora la situazione fosse stata effettivamente nei termini prospettati dalla difesa, la società Grizzlies avrebbe potuto richiedere al Tribunale la concessione di un termine per provvedere alla regolarizzazione degli aspetti formali del contraddittorio nei confronti della resistente FIDAF.

Precisa altresì che, già in occasione della prima udienza, sarebbe stato possibile formulare apposita istanza volta ad ottenere un termine per integrare o sanare eventuali vizi formali del giudizio. Tuttavia,



alla luce degli atti e della documentazione acquisita, la parte non ha ritenuto di avanzare alcuna richiesta di rimessione in termini né di attivarsi per la regolarizzazione del predetto profilo formale, circostanza che – secondo la stessa – confermerebbe l’assenza dei presupposti per procedere in tal senso.


Interviene quindi l’Avv. Venturelli, il quale precisa preliminarmente la propria estraneità rispetto alla questione concernente la richiesta di condanna alle spese di lite. Evidenzia inoltre come, nella comparsa di costituzione depositata dall’Avv. Salamandra, non fosse contenuto alcun espresso riferimento alla richiesta di condanna alle spese nei termini successivamente prospettati nel corso della discussione.

L’Avv. Venturelli aggiunge altresì che, alla luce della propria esperienza professionale maturata nel corso degli anni dinanzi agli organi di giustizia federale, le pronunce di condanna alle spese rappresentano evenienze estremamente rare, affermando di averne riscontrate soltanto in pochissime occasioni e chiede che il Tribunale preliminarmente decida sulla cessazione della materia del contendere essendo assorbente di ogni altro elemento di contestazione.

A questo punto il Tribunale si riserva la decisione.

Roma, il 10 marzo 2026

Avv. Simona Filippone,
Presidente



Avv. Antonella Manni
Componente



Avv. Federico Tosi
Supplente



Firmato digitalmente da:


Federico Tosi

Firmato il 10/03/2026 15:53

Seriale Certificato: 8152328146599797393

Valido dal 29/10/2025 al 28/10/2028

UANATACA Qualified eIDAS CA 2020





PQM

il Tribunale Federale dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.

Rigetta la richiesta di condanna alle spese di lite ex art. 45 del Regolamento di giustizia FIDAF, avanzata dal difensore della ASD Mavericks Roma.

Si riserva il deposito delle motivazioni nel termine di 10 giorni dalla emissione del presente dispositivo.

Incamera la tassa del ricorso.

Roma, 10.03.2026

Il Tribunale Federale
avv. Simona Filippone
(Presidente)

avv. Antonella Manni
(Componente)

(Componente)



TRIBUNALE FEDERALE

RICORSO T.F. N. 1/2026

Il Tribunale Federale, composto da:

- Avv. Simona Filippone, Presidente
- Avv. Antonella Manni, Componente
- Avv. Federico Tosi, Componente

nella Camera di consiglio del **10/20 marzo 2026**, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel ricorso promosso da:

AFT GRIZZLIES ROMA ASD, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Feriozzi;

- Ricorrente -

contro

MAVERICKS ROMA ASD, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Salamandra;

- Resistente -

e nei confronti di

FEDERAZIONE ITALIANA DI AMERICAN FOOTBALL (FIDAF), in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Nuri Venturelli.

FATTO

Con il ricorso presentato in data 03.02.2026 la **A.F.T. Grizzlies Roma A.S.D.**, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Avv. Antonio Feriozzi, richiedeva l'annullamento, previa sospensione cautelare, della ***“Delibera n. 89/2025 del Consiglio Federale FIDAF del 12 dicembre 2025, con cui è stata approvata la richiesta di nuova affiliazione della Società Mavericks Roma ASD nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente ovvero in favore della resistente ASD Mavericks Roma”***.

Il ricorso, ai sensi dell'art. 66 del Regolamento di Giustizia, veniva trasmesso all'Associazione Sportiva Dilettantistica Mavericks Roma A.S.D., ivi indicata quale “resistente”, agli altri interessati e, in ogni caso, alla FIDAF, quale soggetto direttamente attinto dagli effetti giuridici della pronuncia del Tribunale.

Con Decreto del 13.02.2026 il Presidente del Tribunale federale rigettava la richiesta di sospensione cautelare della Delibera del Consiglio Federale n. 89/2025, rinviando alla decisione del Collegio l'eventuale adozione di misure cautelari ex art. 67 R.G. in relazione a ***“ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente ovvero in favore della resistente ASD Mavericks Roma”***.

Con Decreto reso in pari data, il Tribunale fissava l'udienza del 18/02/2026 per la discussione, in contraddittorio, sull'istanza di sospensione degli atti presupposti, connessi e/o consequenziali alla delibera, assegnando alle parti termine sino alla data di comparizione per la costituzione nella fase cautelare ed il deposito di eventuali memorie difensive.

Si costituivano, per l'incombente, l'ASD Mavericks Roma e la FIDAF, depositando memorie difensive e, dopo ampia discussione, il Collegio riservava ogni decisione in merito all'istanza avanzata da parte ricorrente.

Il 19.02.2026 la A.F.T. Grizzlies Roma A.S.D. inviava alla competente Segreteria una istanza di rinuncia agli atti del giudizio, subordinata all'accettazione della compensazione delle spese da parte dei resistenti/controinteressati, precisando di aver presentato il ricorso sulla base della documentazione ottenuta all'esito di una richiesta di accesso agli atti del 08.01.2026 (prontamente

accolta dalla FIDAF) e di aver appreso, in sede di udienza, della formazione successiva di atti che, se *medio tempore* conosciuti, avrebbero dissuaso la ricorrente alla presentazione del ricorso.

La Mavericks Roma ASD, con PEC del 23.02.2026, ritenuta infondata sia la domanda cautelare spiegata che il ricorso, non aderiva alla richiesta di rinuncia agli atti del giudizio e richiedeva la condanna alle spese della ricorrente. La FIDAF, per contro, pur ritenendo infondate le doglianze tutte della A.F.T. Grizzlies Roma A.S.D., presentava in data 25.02.2026 atto di accettazione della suddetta rinuncia.

All'udienza del 10.03.2026, fissata per la decisione sul merito, le parti confermavano quanto già espresso in precedenza. In particolare, l'Avv. Antonio Feriozzi per la Grizzlies ribadiva la propria volontà di rinunciare agli atti del giudizio, motivandola con la sopravvenuta dimostrazione della regolarità dell'affiliazione della società Mavericks, circostanza non nota al momento della proposizione del ricorso. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato "*il non luogo a procedere*", con integrale compensazione delle spese di lite.

L'Avv. Venturelli per la FIDAF, pur rilevando l'anomalia di una rinuncia condizionata, dichiarava di accettare la stessa quale rinuncia agli atti del giudizio.

L'Avv. Salamandra per la Mavericks, non accettava la rinuncia ed insisteva per l'emissione di una pronuncia che entrasse nel merito delle eccezioni sollevate. Richiedeva, altresì, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite ex art. 45 del Regolamento di Giustizia, quantificate in euro 2.500,00.

Esaurita la discussione, il Tribunale Federale si riservava la decisione.

DIRITTO

1. SULLA QUALIFICAZIONE DELLA RINUNCIA E LA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE.

In via preliminare, il Tribunale è chiamato a qualificare gli effetti processuali derivanti dalla dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla società ricorrente e dalla mancata accettazione di tale rinuncia da parte della società resistente Mavericks.

La rinuncia agli atti del giudizio, per produrre il suo effetto tipico, ovvero l'estinzione del processo, richiede l'accettazione di tutte le parti costituite che potrebbero avere un interesse alla prosecuzione del giudizio, quantomeno ai fini della pronuncia sulle spese. Nel caso di specie, la

mancata accettazione da parte della Mavericks, impedisce di dichiarare l'estinzione del procedimento.

Tuttavia, con la rinuncia parte ricorrente ha manifestato inequivocabilmente e tempestivamente la propria volontà di non voler più coltivare l'impugnazione, motivandone le ragioni, e, conseguentemente, quella di non avere più interesse ad una pronuncia sul merito della stessa.

L'interesse ad agire e, specularmente, l'interesse a impugnare, costituiscono una delle condizioni dell'azione e devono perdurare per tutta la durata del processo, fino al momento della decisione. Qualora tale interesse venga meno nel corso del giudizio, si determina una causa di inammissibilità sopravvenuta dell'impugnazione.

La giurisprudenza, anche di legittimità, è costante nell'affermare che la rinuncia al ricorso, sebbene inidonea a produrre l'estinzione del processo in mancanza di notifica e accettazione, "rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso" (Cass., Sez. 1, n. 13923 del 22 maggio 2019). Nel caso in esame la dichiarazione della società Grizzlies, pur formalmente qualificata come "*rinuncia agli atti*", è sostanzialmente assimilabile a una manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione su fatti e vicende ormai superate dalla documentazione acquisita in fase cautelare.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse e ciò dispensa il Tribunale dall'esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dalla difesa della Mavericks, nonché ogni altra questione di merito.

2. SULLA RICHIESTA DI CONDANNA PER LITE TEMERARIA EX ART. 45 REG. GIUST. E SULLE SPESE DI LITE.

La società Mavericks ha richiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 45 del Regolamento di Giustizia FIDAF, rubricato "Responsabilità aggravata", che sanziona la parte che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Tale richiesta non può trovare accoglimento.

La valutazione della temerarietà della lite presuppone un esame del merito della controversia, al

fine di accertare l'infondatezza della pretesa e la sussistenza dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) in capo alla parte soccombente, escluso dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso per causa sopravvenuta.

Quanto al regime generale delle spese di lite, rammentiamo a noi stessi che il vigente regolamento di Giustizia, per i procedimenti innanzi al Tribunale Federale, prevede la sola condanna ai sensi dell'art. 45 R.G., da escludere nel caso di specie per le ragioni sopra indicate.

Infine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, anche se per motivi sopravvenuti, comporta l'incameramento della relativa tassa versata dalla società ricorrente, come da prassi e regolamenti federali.

PQM

il Tribunale Federale dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione.

Rigetta la richiesta di condanna alle spese di lite ex art. 45 del Regolamento di giustizia FIDAF, avanzata dal difensore della ASD Mavericks Roma.


Incamera la tassa del ricorso.

Roma, 20.03.2026 (Dispositivo emesso il 10.03.2026)

Il Tribunale Federale


avv. Simona Filippone

(Presidente)



avv. Antonella Manni

(Componente)



avv. Federico Tosi

(Componente)

